



Porto di Ancona

Ordinanza n. 143 del 21/11/2025

OGGETTO	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 2.450 (ML. 70,00X35,00) SITUATA NEGLI SPAZI RETROSTANTI DELLA BANCHINA N. 26 PER CONSENTIRE LA MANUTENZIONE DELLA GRU SEMOVENTE GOTTWALD – PROROGA FINO AL 22/11/2025 DELL'ORDINANZA N. 142/2025
VISTO	la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
VISTO	ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
VISTO	l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
VISTO	il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
VISTO	l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
VISTO	l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di



autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 134/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 32 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la nota della C.P.S. Soc. Coop." – C.F./P.IVA 01372740421, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 22941-20/11/2025, quale richiesta di prolungamento della validità fino al 22/11/2025 dell'occupazione prevista con l'Ordinanza Presidenziale n. 142/2025;
- VISTA** la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 3/2024 rilasciata a favore della società C.P.S. Soc. Coop;
- VISTO** il nulla osta n. 01/2025 per utilizzo delle banchine pubbliche del Porto di Ancona rilasciato a favore della società C.P.S. Soc. Coop;



- VISTE** le Ordinanze n. 92/2023 e 135/2023 di questa Autorità relative all'utilizzo dell'area demaniale a tergo della banchina n. 26 per svolgere attività di manutenzione delle gru semoventi;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 142/2025 avente ad oggetto: *OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 2.450 (ML. 70,00X35,00) SITUATA NEGLI SPAZI RETROSTANTI DELLA BANCHINA N. 26 PER CONSENTIRE LA MANUTENZIONE DELLA GRU SEMOVENTE GOTTWALD DAL 18/11/2025 AL 20/11/2025;*
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguitamento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

L'Ordinanza Presidenziale n. 142/2025 del 17/11/2025 è prorogata fino al 22/11/2025.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

L'interdizione degli spazi demaniali e le modalità di svolgimento delle lavorazioni previste dovranno rispettare quanto già disciplinato con l'Ordinanza Presidenziale n. 142/2025 del 17/11/2025 che con la presente si intendono richiamate.

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino